

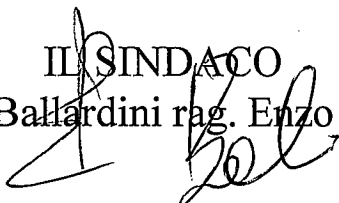
COMUNE DI PREORE

PROVINCIA DI TRENTO

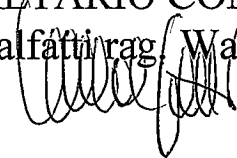
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 6 DD. 26.02.1999

IL SINDACO
Ballardini rag. Enzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Malfatti rag. Walter



TITOLO I **- GENERALITA' -**

ART. 1 RETE DISTRIBUTIVA

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
La rete di distribuzione pubblica é costituita dal complesso delle tubazioni, posate su suolo pubblico o privato, e relative apparecchiature ed elementi che, partendo dai serbatoi di accumulo, portano l'acqua fino al limite della proprietà privata di ciascun utente.
2. La rete di distribuzione pubblica é di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni, delle apparecchiature e degli accessori relativi, posato o realizzato sul suolo di proprietà privata, che rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.
4. Esecuzione, esercizio e manutenzione della rete privata sono a carico dell'utente.

ART. 2 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

1. Il servizio dell'acqua potabile é assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.
2. Sono di competenza del Comune gestore del servizio la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto, comprese le condotte esterne ai nuclei abitati (captazioni, adduttrici, ecc.), l'effettuazione di periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture, nonché i compiti di controllo igienico-sanitario della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile, secondo le direttive impartite dal D.P.R. 24.06.1988, n. 236.

ART. 3 MODALITA' DELLA FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ART. 4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La fornitura d'acqua é di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 5 TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- a) Forniture per uso pubblico,
- b) Forniture per uso privato.

TITOLO II

- FORNITURE AD USO PUBBLICO -

ART. 6 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche da incendio pubbliche.

ART. 7 PRELIEVI ABUSIVI

1. E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti, sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio é consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo.

TITOLO III

- FORNITURE AD USO PRIVATO -

CAPO I NORME GENERALI

ART. 8 DIRITTO ALLA FORNITURA

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, é tenuto alla fornitura d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
2. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.
3. Nell'evasione delle richieste di allacciamento é in ogni caso assicurata priorità alla fornitura per uso potabile domestico.
4. La fornitura è subordinata al versamento del diritto di allacciamento nell'importo una tantum di Lire 50.000.-

ART. 9 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.
2. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
3. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.
4. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.
5. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

6. Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 10 VOLTURA DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benessere di subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

ART. 11 MODALITÀ PER OTTENERE LA FORNITURA

1. Per utilizzare l'acqua l'utente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile, dal quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato.
2. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto, il pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento. In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle norme di legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.
3. Alla richiesta deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza;
 - b) le caratteristiche dell'impianto esterno.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Si intendono tacitamente regolarizzati gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.
2. Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo articolo 13.

ART. 13 DISDETTA

1. L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune per ottenere la

lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

2. Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
3. I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.
4. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la fornitura ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.
2. L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso fornita; può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

ART. 15 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

1. Le derivazioni di presa comprendono l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che partendo dai pozzetti di derivazione rende possibile l'alimentazione degli impianti interni.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico del Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per le conformità dei lavori stessi alle domande.
3. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a 3/4 di pollice.
4. Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte ed essere collocati di norma nei pozzetti di derivazione. Fino a quando il Comune non avrà completato il rifacimento della rete di distribuzione pubblica, i contatori dovranno essere collocati nel locale centrale termica in posizione facilmente accessibile; soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso.
5. L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto in metallo inossidabile ed é tenuto ad installare, dopo il contatore, idonea valvola di ritegno. Ove

necessario dovrà installare un riduttore di pressione da posizionarsi fra il contatore ed il rubinetto di arresto.

6. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a riguardevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura di cui ai punti 4. e 5. del presente articolo.

ART. 16 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

1. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso;
- b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
- c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino dello sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale;
- d) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versato all'ufficio ragioneria l'importo stabilito dall'Amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino;

- e) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori, di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
- g) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 8 del T.U. emanate con D.P.R. 15.06.1959, che di seguito si trascrivono.

Chi compie lavoro o fa depositi sulle strade deve:

- eseguire i lavori e disporre il materiale con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito;
- delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scarichi e gli altri lavori intrapresi;
- collocare in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, di segnali "lavori in corso" o se necessari altri segnali;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivo a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.

ART. 17 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

1. Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti, i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti.

ART. 18

INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R. indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.
3. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà ad applicare il contatore al pozzetto di derivazione, riservandosi la possibilità di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Il consumo d'acqua da addebitarsi all'utente sarà quello indicato dal contatore a pozzetto. Consumo d'acqua e oneri per la posa del contatore saranno messi a ruolo a nome dell'utente.
5. In caso di rotture su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati.
6. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore a pozzetto e gli oneri per la posa del contatore ed ogni altra spesa saranno addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua.

ART. 19 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore. Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire immediatamente gli utenti a mezzo pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello di interruzione per rottura e guasti dovuti a causa di forza maggiore, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamenti.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune. L'utente é quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito é tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

ART. 21 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

1. Qualora per ragioni imputabili all'utente sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente é tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

ART. 22 CATEGORIA DI FORNITURA

Le utenze di acqua potabile sono distinte secondo i seguenti usi:

a) Uso domestico

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per il soddisfacimento dei bisogni tipici dell'abitazione e delle aree a questa pertinenti (cortili, cantine, orti, giardini, ecc.).

b) Uso pubblico

Si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata in qualsiasi edificio di proprietà o comunque utilizzato da una Pubblica amministrazione, da scuole, caserme, ospedali, centri sportivi, ecc.

c) Uso allevamento bestiame

Si considera destinata ad uso allevamento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori diretti per l'attività di allevamento bestiame.

d) Altri usi

~~Nella presente categoria è compreso l'utilizzo di acqua non classificabile in una delle precedenti categorie (attività commerciali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti,~~

deliberazione n. 29 dd. 27/12/2007

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento del servizio di acquedotto comunale.

....OMISSIS.....

DELIBERA

1. Di apportare, per quanto nelle premesse esposto, al vigente Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale le seguenti modifiche all'art. 22:

⇒ Sostituzione del precedente punto d) Altri usi con il nuovo punto:

- d) Uso orto/giardino/irrigazione (non domestica).

Si considera destinata ad uso orto/giardino/irrigazione l'acqua utilizzata per l'irrigazione di orti, giardini e campi. La tariffa può essere applicata solo in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso e tale ulteriore misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione;

⇒ Aggiunta ed integrazione del nuovo punto:

- e) Altri usi. Nella presente categoria è compreso l'utilizzo di acqua non classificabile in una delle precedenti categorie (attività commerciali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, attività di produzione servizi in genere, attività industriali, attività produttive di beni, attività artigianali, cantieri edili, attività agricole, ecc); qualora l'acqua sia utilizzata per scopo raffreddamento, con contatore specificatamente dedicato a questo uso, e sia stato accertato il fatto che non viene scaricata nella pubblica fognatura nera, tale misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione.

....OMISSIS.....

~~lavanderie, autolavaggi, attività di produzione servizi in genere, attività industriali, attività produttive di beni, attività artigianali, cantieri edili, attività agricole, ecc.).~~

ART. 23 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo, con l'attenzione che lo stesso non comprometta in alcun modo il corretto e pronto utilizzo degli apparecchi di manovra.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti nel contratto.
5. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'utente.

ART. 24 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

- CAPO II -

- ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -

ART. 25 MISURA DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

ART. 26 PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
3. Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'utente nel caso di notevole ritardo nel pagamento di corrispettivi di entità rilevante dovuti al Comune a qualsiasi titolo, con l'obbligo del preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 27 APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà Comunale, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della richiesta.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

ART. 28 OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI

1. Ciascun utente dovrà consentire l'installazione del contatore, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, da parte di personale incaricato dalla stessa.
2. Le spese di installazione del contatore sono a carico dell'Amministrazione limitatamente ad un allacciamento standard con esclusione di qualsiasi intervento di adeguamento dell'impianto.
3. Sono a carico dell'utente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti dell'Amministrazione, tutti costi dipendenti da danni alla proprietà privata dovuti a interventi e lavori strettamente indispensabili per permettere l'installazione dei contatori.
4. Il contatore rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale ~~e l'utente sarà tenuto al versamento di un canone annuo come stabilito dall'art. 52.~~ *

ART. 29 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 ai punti 4., 5., e 6.

2. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
3. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.
4. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del comune.
5. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 30 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed é tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 31 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 32 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale é consegnata all'utente.

ART. 33 LETTURA DEI MISURATORI

1. La lettura dei misuratori sarà eseguita annualmente, approssimabilmente verso il 31 dicembre. L'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.
2. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore, può essere disposta la chiusura dell'utenza, con preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi con raccomandata A.R.; l'utenza potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
3. Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 34 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

1. Nel caso di arresto o di funzionamento difettoso o irregolare del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi del periodo più prossimo a quella di mancato funzionamento.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quanto manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 35 VERIFICA DEI MISURATORI

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.
2. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
3. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.08.1982, n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 36 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuti e a quota a essi superiore. Nel caso in cui, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile rispettare tale prescrizione, l'utente dovrà approntare idonea coibentazione delle condutture.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
5. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 37 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED ACCESSORI

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1, del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'ufficio tecnico comunale.
3. E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 38 PRESE DI TERRA

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra poi per il collegamento di apparecchi elettrici salvo quanto prescritto dalla normativa CEE specificata.

ART. 39 SERBATOI

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 40 MODIFICHE

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienze il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 41 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua é comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienza degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 42 VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà, sia per, le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità, dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indenizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura o quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV

- DISPOSIZIONI VARIE -

ART. 43 SPESE VARIE

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. nominativi, abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 44 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 45 OBBLIGATORIETA'

1. Il presente Regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 46 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento é quello di Tione.

ART. 47. ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

ART. 48. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

ART. 49. SANZIONI PER MANOMISSIONI

1. Sarà punito con multa variabile da Lire 50.000 a Lire 300.000, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.
2. Della contravvenzione commessa da minori rispondono i rispettivi genitori.

ART. 50. SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a sanzioni da Lire 50.000 a Lire 500.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 51 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia, nonché le previsioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 52 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

1. Le tariffe di vendita dell'acqua sono deliberate dall'Organo comunale competente nelle forme di Legge.
2. ~~Gli utenti sono in ogni caso tenuti al pagamento di un consumo minimo (minimo garantito) quantificato in 7 mc/mese. *~~
3. In ogni caso ai fini della tariffazione regolata dal presente regolamento verrà conteggiato come mese intero il periodo di servizio superiore a 15 giorni.

ART. 53 TERMINE PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

1. Per le utenze esistenti dovranno essere installati i misuratori entro la data del 31.12.1999.

2. In caso di inadempienza si applicheranno i consumi presunti valutati ai sensi dell'art. 34, comma 2 del presente regolamento, nonché le sanzioni di cui all'art. 50.

NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale, gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguio del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.
2. Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.
3. Ogni utenza potrà installare all'interno del proprio impianto, purché autorizzata dal Comune, un ulteriore contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportano l'uso delle fognature e della depurazione (esempio: irrigazione orto, fontanella esterna non collegata alle fognature, ecc.). Tale ulteriore misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione.
4. Fino a che non sarà installato il contatore, il pagamento del servizio di fornitura di acqua della singola utenza avverrà con il sistema tradizionale "a spina". Al fine di rendere possibile l'applicazione di una tariffazione omogenea si presume un consumo forfetario di 22 mc. annui a spina
5. Nel caso di contatore comprendente più utenze (condominio, ecc.), ciascuna unità immobiliare potrà installare a sue spese un secondo contatore sul proprio impianto. In tal caso quest'ultimo consumo sarà detratto dal consumo globale e addebitato all'utente che ha installato il misuratore personale.
6. In presenza di un solo contatore per più utenze, fino all'attuazione della completa separazione delle stesse, il canone complessivo sarà ripartito, di comune accordo, fra le varie utenze, ed in mancanza di accordo, in base al rispettivo numero di spine presenti in ogni utenza singola.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1	Rete distributiva	pag.	1
Art. 2	Gestione dell'Acquedotto	pag.	1
Art. 3	Modalità della fornitura	pag.	1
Art. 4	Sistema di distribuzione dell'acqua	pag.	2
Art. 5	Tipo di fornitura	pag.	2

TITOLO II FORNITURE AD USO PUBBLICO

Art. 6	Impianti per uso pubblico	pag.	2
Art. 7	Prelievi abusivi	pag.	2

TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO **CAPO I NORME GENERALI**

Art. 8	Diritto alla fornitura	pag.	3
Art. 9	Identificazione delle utenze	pag.	3
Art. 10	Voltura dell'utenza	pag.	4
Art. 11	Modalità per ottenere le forniture	pag.	4
Art. 12	Durata del contratto di fornitura	pag.	4
Art. 13	Disdetta	pag.	4
Art. 14	Prescrizioni particolari	pag.	5
Art. 15	Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa	pag.	5
Art. 16	Allacciamento al civico acquedotto	pag.	6
Art. 17	Manutenzione delle condotte	pag.	7
Art. 18	Interventi e opere per la funzionalità degli impianti esterni	pag.	7
Art. 19	Interruzioni del servizio	pag.	7
Art. 20	Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa	pag.	8
Art. 21	Interventi del Comune per ragioni dell'utente	pag.	8
Art. 22	Categoria di fornitura	pag.	8
Art. 23	Bocche antincendio private	pag.	9
Art. 24	Forniture straordinarie da bocche antincendio private	pag.	9

CAPO II ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Art. 25	Misura dell'acqua	pag.	9
Art. 26	Pagamenti	pag.	10
Art. 27	Apparecchi di misura	pag.	10
Art. 28	Obbligo installazione contatori	pag.	10
Art. 29	Posizione e custodia degli apparecchi di misura	pag.	10
Art. 30	Guasti agli apparecchi di misura ed accessori	pag.	11
Art. 31	Verbal di posa del contatore	pag.	11
Art. 32	Rimozione e sostituzione del contatore	pag.	11
Art. 33	Lettura dei misuratori	pag.	12
Art. 34	Irregolare funzionamento del contatore	pag.	12
Art. 35	Verifica dei misuratori	pag.	12

CAPO III NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

Art. 36	Installazione delle condutture	pag.	13
Art. 37	Collegamenti di impianti ed accessori	pag.	13
Art. 38	Prese di terra	pag.	14
Art. 39	Serbatoi	pag.	14
Art. 40	Modifiche	pag.	14
Art. 41	Perdite, danni, responsabilità	pag.	14
Art. 42	Vigilanza	pag.	14

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43	Spese varie	pag.	15
Art. 44	Applicabilità del diritto comune	pag.	15
Art. 45	Obbligatorietà	pag.	15
Art. 46	Contestazioni giudiziarie	pag.	15
Art. 47	Abrogazioni	pag.	15
Art. 48	Modifiche al Regolamento	pag.	16
Art. 49	Sanzioni per manomissioni	pag.	16
Art. 50	Sanzioni per contravvenzioni al Regolamento	pag.	16
Art. 51	Pagamento delle sanzioni amministrative	pag.	16
Art. 52	Tariffe di vendita dell'acqua	pag.	16
Art. 53	Termine per l'installazione dei contatori	pag.	16
	NORME TRANSITORIE	pag.	17

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 06 di data 26.02.1999.

IL SINDACO
Ballardini rag. Enzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Malfatti rag. Walter

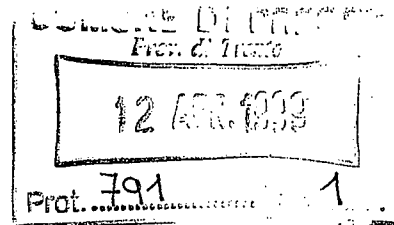
In pubblicazione all'Albo comunale dal 02.03.1999 per dieci giorni consecutivi.

Li 02.03.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Malfatti rag. Walter

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Enti Locali
Ufficio Ragioneria - Ispettivo
Via Romagnosi, 11/a - 38100 Trento
Tel. 0461495038 - Fax 0461495036

Spettabile
Amm.ne comunale di
38070 - **PREORE**

Trento, 6 aprile 1999

Prot. n. 1898/17 - R

Oggetto: Seduta di Giunta provinciale del **2 APRILE 1999**.
Deliberazione n. 6 di data 26 febbraio 1999.

Si comunica che la Giunta provinciale, nella seduta sopra indicata, in ordine alla deliberazione di cui all'oggetto, ha esercitato il controllo di cui agli artt. 51 e 52 della L.R. 1/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, non riscontrando i vizi di legittimità elencati all'art. 52.

Pertanto, il Servizio Enti locali osserva quanto segue:

1. Art. 16: l'art. 8 del T.U. approvato con D.P.R. 393/1959 è stato abrogato dall'art. 231 del d.lgs. 285/92 e quindi sarebbe più congruo il richiamo all'art. 21 del citato d.lgs..
2. Art. 82: l'Organo comunale competente per la determinazione delle tariffe è il Consiglio comunale.

La presente comunicazione è inviata a norma del comma 6 del citato art. 52.

Distinti saluti.

CT/vl



IL DIRETTORE
- dott.ssa Cristina Ioriatti -